



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

## **CONVENZIONE**

TRA

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR) con sede in Roma, Viale Trastevere 76/A, C.F. 80185250588, legalmente rappresentato per la stipula dalla dott.ssa Maria Assunta Palermo, nata a Potenza il 23 /02/1961 in qualità di Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

- affidante -

E

Istituto Alberghiero Statale “Adriano Tilgher” con sede in Ercolano (NA), Via Casacampora, 3 – Codice Fiscale 94058920631 - Codice Meccanografico nais01100g – in persona del rappresentante legale Dirigente scolastico prof. Giuseppe Montella, nato a Torre del Greco il 28 ottobre 1953 - Codice Fiscale MNTGPP53R28L259A

- affidatario -

CIG 8040191F7E

## **PREMESSE**

- VISTO** l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n° 59, che consente alla scuola dell'autonomia di realizzare iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari, interagendo con i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del territorio, nonché di perseguire la massima flessibilità;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n° 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante le norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi del citato art. 21 della legge 59/97;
- VISTI** in particolare, gli articoli 6 e 9 del citato d.P.R. 275/1999 che prevedono la possibilità da parte delle istituzioni scolastiche di curare l'innovazione metodologica e disciplinare, gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici e di ampliare l'offerta formativa attuando iniziative che superino i confini locali, per la realizzazione di specifici progetti;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive integrazioni e modificazioni relativo al Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento all'art. 36, comma 2, recante disposizioni sui contratti sotto soglia comunitaria come modificato dal D.Lgs. 56/2017 che cita *“Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) n. 1097 del 20 ottobre 2016 “Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, aggiornate con delibera del Consiglio della medesima autorità n. 206 del 1° marzo 2018;
- VISTO** il Protocollo d'intesa prot. n. 6783 del 20 giugno 2016, in via di rinnovo, siglato tra il MIUR e la Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria (di seguito FIPGC), con il quale le parti intendono favorire lo sviluppo delle competenze degli studenti degli Istituti alberghieri nel settore della pasticceria, coniugando le finalità educative del sistema dell'istruzione in raccordo con le esigenze del mondo produttivo, nella prospettiva di una maggiore integrazione tra scuola e lavoro;
- VISTA** la nota prot. n. 13052 del 14 giugno 2019 del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con la quale è stato diramato il Bando relativo al 3° Campionato Nazionale di Pasticceria per gli Istituti alberghieri d'Italia – edizione dell'anno scolastico 2019/2020 – organizzato dalla FIPGC, in collaborazione con il MIUR;
- CONSIDERATO** che il MIUR, nell'ambito della propria attività istituzionale, promuove iniziative dirette a sostenere le molteplici innovazioni, che interessano in particolare gli ordinamenti dell'istruzione secondaria di secondo grado, attraverso progetti innovativi per favorire l'innalzamento delle competenze degli studenti;
- CONSIDERATO** che la collaborazione Miur/FIPGC prevede la realizzazione del Campionato Nazionale di Pasticceria che ha lo scopo di sostenere, in un'ottica professionalizzante, lo studio e le capacità metodologiche degli allievi provenienti dagli Istituti professionali dell'indirizzo “Enogastronomia ed ospitalità alberghiera”, valorizzando la cultura della pasticceria italiana e internazionale e promuovendo lo scambio reciproco di metodologie finalizzate alla crescita, all'innovazione e soprattutto al confronto;
- TENUTO CONTO** del successo formativo raggiunto con il precedente Campionato Nazionale di Pasticceria per gli Istituti alberghieri d'Italia – nella seconda edizione dell'anno scolastico 2018/2019 – organizzato dalla FIPGC, in collaborazione con il MIUR, tenutosi presso l'Istituto Alberghiero Statale “Pellegrino Artusi”, con sede in Riolo Terme (RA);
- CONSIDERATO** che la manifestazione è rivolta agli Istituti professionali ad indirizzo “Enogastronomia ed ospitalità alberghiera” (già Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera ex d.P.R. 87/2010) e che, tra gli istituti interessati alla partecipazione al Campionato Nazionale, ne saranno ammessi in numero massimo di 30;
- RITENUTO OPPORTUNO**, per le motivazioni sopra espresse e per gli obiettivi della manifestazione, finalizzata al confronto e all'orientamento degli studenti per il futuro inserimento nel mondo del lavoro, dedicare uno specifico finanziamento a carico del capitolo 1331/4 della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, esercizio finanziario 2019, a parziale copertura delle spese inerenti l'organizzazione della manifestazione;
- CONSIDERATO** che il suddetto capitolo 1331/4 della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione è finalizzato alla

realizzazione di azioni a carattere nazionale riguardanti attività di orientamento e connesse alla gestione di protocolli d'intesa e accordi di programma quadro e, pertanto, pienamente coerente con le finalità della manifestazione;

**CONSIDERATO** che l'individuazione dell'Istituto Alberghiero statale "Adriano Tilgher" di Ercolano (NA), a termini di Regolamento, quale soggetto organizzatore della citata manifestazione, è determinata dal fatto che il predetto istituto è risultato "vincitore" della precedente edizione del Campionato Nazionale di Pasticceria;

**VISTA** la nota prot. 7746/C14g del 31 luglio 2019 con la quale l'Istituto Alberghiero Statale "Adriano Tilgher" ha dichiarato l'impegno a garantire la buona riuscita del 3° Campionato Italiano di Pasticceria con le risorse proprie della scuola, degli sponsor coinvolti nell'organizzazione e con le suddette risorse di questo Ministero, con il budget previsionale complessivo dei costi da sostenere per la realizzazione della citata manifestazione a corredo, che viene acclusa alla presente Convenzione sotto l'Allegato A

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Finalità generali**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Le parti, con la presente Convenzione, si impegnano a promuovere il 3° Campionato Nazionale di Pasticceria e a realizzare, ciascuna per la parte di rispettiva competenza, le attività previste al successivo art. 3, ai fini del raggiungimento degli obiettivi legati al suddetto Campionato.
3. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione svolge la funzione di monitoraggio di tutte le attività concorsuali realizzate e coopera per mantenere alto il livello qualitativo del servizio culturale e didattico della manifestazione.

### **Art. 2 - Oggetto e modalità di espletamento dell'incarico**

1. Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione delle attività relative alla organizzazione del 3° Campionato Nazionale di Pasticceria, da tenersi ad Ercolano (NA) dal 19 al 21 novembre 2019, presso l'Istituto affidatario.
2. Le attività oggetto della presente Convenzione, elencate nel successivo art. 3, dovranno rispettare le specifiche della presente Convenzione, tenuto conto dei tempi di attuazione della manifestazione.

### **Art. 3 – Attività oggetto della Convenzione**

1. Il soggetto affidatario della presente Convenzione si obbliga alla realizzazione delle seguenti attività e alla fornitura dei sotto indicati beni e servizi che da esse derivano, dettagliatamente elencati nella seguente tabella, nei limiti degli importi di seguito specificati:

<b>ATTIVITA' PREVISTA</b>	<b>SPECIFICA FORNITURE E SERVIZI</b>	<b>BUDGET PREVISTO</b>
<b>OSPITALITA' ISTITUTI: ALUNNI, DOCENTI</b>	Ospitalità per il periodo del Campionato: check in il 19 e check out il 22 novembre 2019 per n. 60 alunni e n. 30 docenti in rappresentanza degli	<b>€ 12.000,00</b>

	<p>Istituti partecipanti con sistemazione in pernottamento e prima colazione In hotel 4 stelle</p> <p>Hotel Marad , Hotel Sakura, Hotel Punta Quattro Venti ubicati ad Ercolano e Torre del Greco (città limitrofa)</p> <p>È assicurato transfer da e per l'Istituto sede del Campionato</p>	
<p><b>OSPITALITA' ORGANIZZAZIONE, GIURATI FIPCG E MIUR</b></p>	<p>Giurati: n. 10 ospiti X 4 gg in pernottamento e prima colazione: check in il 18 e check out il 22 novembre 2019</p> <p>Organizzazione Figpc: n. 2 ospiti x 5 gg in pernottamento e prima colazione: check in il 19 e check out il 23 novembre 2019</p> <p>Rappresentanti Miur: n. 2 ospiti x 1 g in pernottamento e prima colazione: check in il 21 e check out il 22 Novembre 2019</p> <p>In hotel diffuso 4 stelle Villa Battista Ercolano</p>	<p><b>€ 2.000,00</b></p>
<p><b>GRAFICA CARTELLONISTICA BANNER STRISCIONI, MANIFESTI E BROCHURE</b></p>	<p>Materiale plastico e cartaceo per l'allestimento della gara, esterno all'istituto ed interno nelle varie sale di gara: pannello fondale (600x253 cm) da usare nell'area di presentazione e di premiazione; striscione (600x100 cm); manifesti (70x100 cm)</p>	<p><b>€ 1.200,00</b></p>
<p><b>PREMI, RICONOSCIMENTI E GADGET</b></p>	<p>60 attestati concorrenti 60 medaglie concorrenti 6 medaglie grandi 2 trofei grandi 1° posto 2 trofei medi 2° posto 2 trofei piccoli 3° posto 30 targhe Scuola 1 targa Ministero 1 Targa Scuola ospitante 8 targhe giuria 30 pieghevoli x ricette Gadget personalizzati da distribuire ai partecipanti al Campionato</p>	<p><b>€ 4.800,00</b></p>
	<b>BUDGET TOTALE</b>	<b>€ 20.000,00</b>

#### **Art. 4 – Durata**

1. La presente Convenzione vincola l'affidatario dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata necessaria all'espletamento delle attività programmate.

#### **Art. 5 – Importo e modalità di pagamento**

1. Il corrispettivo dovuto all'affidatario per le attività di cui all'art. 3 viene determinato in euro 20.000,00 (ventimila/00) IVA inclusa.
2. La fornitura di beni e servizi oggetto della presente Convenzione è finanziata a valere sulle risorse affluite sul capitolo 1331/4 della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione per l'esercizio finanziario 2019.
3. Il finanziamento e la rendicontazione delle attività avviene secondo le seguenti fasi:
  - primo acconto pari al 30% del corrispettivo di cui al comma 1, da liquidarsi previa registrazione del decreto di impegno in favore dell'affidatario, da parte dell'ufficio centrale di bilancio del MEF.
  - ulteriore acconto pari al 30% del corrispettivo di cui al comma 1, entro 60 giorni dalla presentazione, da parte dell'affidatario, di un rendiconto intermedio, firmato digitalmente dal dirigente scolastico, delle attività e delle spese sostenute o impegni di spesa formalizzati per importi non inferiori al 60% dell'importo complessivo di cui al comma 1;
  - restante parte del corrispettivo di cui al comma 1, a titolo di saldo, previa presentazione, da parte dell'affidatario, del rendiconto finale, firmato digitalmente dal dirigente scolastico, delle attività svolte, delle spese sostenute e degli impegni di spesa formalizzati, completo della relazione finale sulle attività svolte e della attestazione di regolarità amministrativo-contabile rilasciata dal revisore dei conti in rappresentanza del Miur che dovrà contenere la seguente dicitura: *“si attesta la regolarità amministrativo-contabile relativamente ai titoli di spesa e alle procedure adottate con riferimento a quanto oggetto di rendiconto nel presente documento. Le attività liquidate sono ricomprese tra quelle previste dal progetto commissionato”*. Le voci indicate nel rendiconto devono essere corrispondenti a quelle esposte nella Tabella riportata all'articolo 3 della presente Convenzione. La documentazione completa deve essere trasmessa in formato PDF, al seguente indirizzo PEC [dgosv@postacert.istruzione.it](mailto:dgosv@postacert.istruzione.it)

#### **Art. 6 – Obblighi dell'affidatario**

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'affidatario si impegna a:
  - eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dalla presente Convenzione, in conformità con le indicazioni di cui all'articolo 3 e secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute, senza avere diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all'art. 5;
  - eseguire le attività “a regola dell'arte” e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza, vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata della presente Convenzione;
  - ottemperare a tutti gli obblighi verso il personale impegnato a vario titolo nelle attività di cui alla presente Convenzione, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina anti-infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione, le norme di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.
2. Sono a carico dell'affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui all'art. 5, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per il corretto adempimento delle obbligazioni previste.
3. In particolare l'affidatario, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello svolgimento delle attività previste dalla presente

Convenzione saranno dotate, qualora si renda necessario per il rispetto delle normative vigenti, di idonea copertura assicurativa per danni procurati a qualsiasi persona o cosa nell'esecuzione delle prestazioni, in tutti i luoghi in cui si svolgerà la manifestazione.

4. L'affidatario esonera l'affidante da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione alla presente Convenzione.
5. L'affidatario si impegna a mantenere, durante l'esecuzione del contratto, un costante raccordo con l'affidante.

#### **Art. 7 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'affidatario assume la responsabilità in merito a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, per le attività che dovesse esternalizzare ai sensi del Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 50/2016.
2. L'affidatario dovrà acquisire l'impegno da parte dei soggetti cui verranno affidate le attività, i servizi o le forniture, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, in merito a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge tra cui:
  - utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
  - registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
  - comunicare all'affidante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro 7 gg dalla loro accensione o, qualora già esistenti, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché di comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
  - rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede.

#### **Art. 8 – Proprietà dei prodotti e dei servizi forniti**

1. L'affidante acquisisce la titolarità dei prodotti e servizi forniti e delle opere dell'ingegno eventualmente prodotte a seguito della presente Convenzione.
2. Con la firma della presente Convenzione l'affidante dispone, a meno di espresse motivazioni contrarie, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo e la duplicazione di dette opere dell'ingegno, materiali e servizi da parte dell'affidatario.
3. L'uso dei prodotti/servizi per altre finalità, diverse da quelle di cui alla presente Convenzione, da parte dell'affidatario deve essere espressamente autorizzato dall'affidante a seguito di formale richiesta da parte dell'aspirante utilizzatore.

#### **Art. 9 – Inadempienze, ritardi, penali e risoluzione delle controversie**

1. L'affidante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'affidatario che a sua volta potrà servirsi, sotto la propria responsabilità, di altri fornitori in subappalto. In caso di esecuzione irregolare, ovvero di mancato rispetto di quanto espressamente indicato nella presente Convenzione, fisserà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., comma 2, il termine entro cui l'affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche disposizioni contenute nella presente Convenzione, compatibilmente con i tempi della manifestazione di cui all'art. 2.
2. Nel caso in cui l'affidatario non provveda alla corretta e integrale esecuzione del servizio per cause ad esso imputabili, oppure vi sia un ritardo nell'esecuzione del servizio, valutato tale da

non poter raggiungere gli obiettivi del progetto, l'affidante avrà la facoltà di risolvere la Convenzione per inadempimento, non prima di aver chiesto le motivazioni del ritardo/non corretta esecuzione per una concordata risoluzione.

3. In caso di ritardo nell'esecuzione delle attività rispetto ai tempi della manifestazione di cui all'articolo 2, l'affidante, senza l'obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di risolvere la presente Convenzione senza che l'affidatario inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese, per le attività poste in essere fino alla data della risoluzione.
4. Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla presente Convenzione, compresa la liquidazione del corrispettivo previsto all'articolo 5 e che non si fossero potute definire in via bonaria saranno devolute al Foro di Roma, con esclusione della clausola arbitrale.

#### **Art. 10 – Informativa in materia di raccolta dei dati personali**

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del GDPR Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, nonché del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, con la sottoscrizione della presente Convenzione l'affidante e l'affidatario autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per l'esecuzione delle attività derivanti dalla presente Convenzione.
2. Con riferimento ai dati personali dell'affidatario oggetto di trattamento per effetto della presente Convenzione, si forniscono le seguenti informazioni:
  - titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con sede in Roma presso Viale di Trastevere, n. 76/a, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, [dgosv@postacert.istruzione.it](mailto:dgosv@postacert.istruzione.it);
  - il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato individuato con D.M. 282 del 16 aprile 2018 nella dott.ssa Antonietta D'Amato - Dirigente presso l'Ufficio III del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Email: [rpd@istruzione.it](mailto:rpd@istruzione.it);
3. Con riferimento ai dati personali dell'affidante oggetto di trattamento per effetto della presente Convenzione, si forniscono le seguenti informazioni:
  - titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Alberghiero "Adriano Tilgher" con sede in Ercolano (NA), Via Casacampora 3, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati all'indirizzo [nais01100g@istruzione.it](mailto:nais01100g@istruzione.it);
4. il Responsabile per la protezione dei dati personali dell'Istituto Alberghiero "Adriano Tilgher" è stato individuato nella persona del Dirigente scolastico prof. Giuseppe Montella. Email: [nais01100g@istruzione.it](mailto:nais01100g@istruzione.it) ;
5. Le parti si danno reciprocamente atto di quanto segue:
  - i dati personali anagrafici comuni dei legali rappresentanti delle parti sono trattati al fine di assicurare il corretto espletamento della presente Convenzione;
  - il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di dare corso alla presente Convenzione;
  - i dati trattati non saranno comunicati ad altri soggetti, non costituiranno oggetto di diffusione e possono essere comunicati o resi accessibili, esclusivamente per le finalità illustrate nella presente Convenzione;
  - i dati trattati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali;

- al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge;
  - l'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:
    - l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
    - la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;
    - la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
    - l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016;
  - gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.
6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero. Le parti dichiarano che eseguiranno il trattamento dei dati necessari all'esecuzione della presente Convenzione in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

### **Art. 11 – Disposizioni finali**

1. L'incarico, subordinato alle condizioni della presente Convenzione, è conferito da parte dell'Amministrazione affidante e, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si intende accettato da parte dell'affidatario e sarà dal medesimo adempiuto sotto la propria responsabilità secondo le direttive impartite dall'Amministrazione affidante.
2. Per quanto concerne l'incarico affidato, ai fini della presente convenzione, le Parti eleggono domicilio:
  - il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione dott.ssa Maria Assunta Palermo, nella qualità di rappresentante dell'affidante per ragioni connesse alla carica ricoperta, presso la sede del MIUR, in Viale Trastevere 76/A-00153 Roma;
  - il Dirigente scolastico dell'Istituto Alberghiero "Adriano Tilgher" di Ercolano (NA), nella qualità di rappresentante legale del soggetto affidatario del contratto, presso la sede legale del medesimo in Ercolano (NA), Via Casacampora 3.

Letto, approvato e sottoscritto.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e  
la valutazione del sistema nazionale di istruzione

*Maria Assunta Palermo*

ISTITUTO ALBERGHIERO STATALE  
"Adriano Tilgher"

Il Dirigente scolastico

*Giuseppe Montella*